

## Questionario di “*Facciamo Presto!*”

**Maria Rosaria PUPO Collegio Giudicante n. 3**

(Distretti: Ancona, Bologna, Cagliari, Campobasso, L'Aquila, Napoli, Salerno)

### PARTE CONOSCITIVA

- 1) Perché hai scelto di candidarti?

Sono stata sorteggiata dal Comitato Altra Proposta.

Poiché ai referendum indetti dall'ANM avevo votato per il sorteggio temperato, quale criterio oggettivo, il meno peggio secondo me, ma la degenerazione correntizia ha portato a questo, come ultima chance.

- 2) Simpatizzi o fai parte di un gruppo associativo, se sì quale? Hai assunto ruoli e promosso iniziative in ambito associativo?

No. Sono iscritta solo all'ANM, ma non ad una corrente.

Ho votato sempre e solo per i programmi portati dai singoli candidati e mai per la bandiera di corrente. Ho votato perciò sia per candidati di MD, di MI e da ultimo di A&I. Ripeto ho votato le singole persone e le loro idee, perché le conoscevo, non lo sponsor di turno.

- 3) Hai mai assunto incarichi fuori ruolo? In caso positivo puoi indicarci: in quale periodo e quanti anni sei stata/o fuori ruolo, presso quale amministrazione e di cosa ti sei occupata/o?

Mai svolto incarichi extragiudiziari.

- 4) I fatti “dell'*Hotel Champagne*” hanno minato l'autorevolezza e la credibilità dell'organo di autogoverno. Credi che siano state adottate misure efficaci per scongiurare fenomeni di analogo tenore e per recuperare la fiducia della cittadinanza e dei colleghi? Se sì quali? Tu cosa proponi?

Abbiamo gridato meravigliati: “il re è nudo”.

Ma sapevamo benissimo come andavano le cose, soprattutto dopo la riforma Castelli-Mastella, quando la discrezionalità sotto la forma del “merito” e delle “specifiche attitudini”, ha preso il posto dell'unico criterio veramente oggettivo: quello dell'anzianità.

Ritengo fermamente che dovremmo ritornare al criterio dell'anzianità senza demerito, e per evitare che la segnalazione correntizia e l'autopromozione, elevato a comportamento lecito e legittimo dal Procuratore Generale Salvi, continui a mantenersi in vita, come una piovra che ha dispiegato i suoi tentacoli in ogni meandro del sistema giustizia, autoalimentandosi.

5) Pensi che la riforma dell'ordinamento giudiziario appena approvata sia complessivamente positiva o negativa? Potresti indicare un aspetto positivo e uno negativo?

La Riforma Cartabia garantisce solo sulla carta una parità di chance (quante colleghe sorteggiate ex lege, di fatto hanno rinunciato evitando di fare campagna elettorale), favorisce le correnti con la creazione di mega Collegi ove si può essere eletti soltanto grazie alla organizzazione capillare correntizia rispetto alla quale i veri candidati indipendenti, nulla possono.

6) Il 30 aprile hai partecipato, in presenza o tramite delega, all'Assemblea Generale Straordinaria? Se sì, che posizione hai espresso? In caso di mancata partecipazione potresti spiegare le ragioni?

Sono iscritta all'ANM, ma non ho partecipato all'assemblea, perché profondamente delusa dalle posizioni tiepide assunte dall'Associazione dinanzi allo scandalo delle chat Palamara. Non è cambiato niente, non c'è stata una rigenerazione culturale e generazionale rispetto a coloro che di quel sistema hanno fatto parte e tratto giovamento.

7) Hai aderito all'astensione? Quali sono state le ragioni a sostegno della tua scelta?

Non ho scioperato per la stessa disillusione evidenziata al punto che precede.

## **PARTE PROGRAMMATICA**

*L'art. 2 co. 1 lett. c) della legge 2022 nr. 71 (legge di riforma dell'ordinamento giudiziario) prevede che nell'istruttoria per la **nomina** dei direttivi il CSM dovrà acquisire in forma riservata, ma non anonima, il parere dei magistrati dell'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, mentre la lett. g) prevede che per la **conferma** dei direttivi il CSM tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio.*

8) A tuo giudizio quale sarebbe la modalità più consona per raccogliere i pareri dei magistrati nei casi di nomina e di conferma dei ruoli direttivi e quale valore attribuiresti al parere dei colleghi? Assegneresti un punteggio oppure proporresti una modalità alternativa, se sì quale?

9) Saresti d'accordo a prevedere la medesima procedura, che contempra il parere dei magistrati, anche per la nomina e conferma dei semi-direttivi?

10) Saresti favorevole a implementare la procedura di consultazione dei magistrati dell'ufficio acquisendo il relativo parere per la conferma con cadenza biennale e non solo quadriennale? In caso di dissenso, ritieni comunque necessario istituire ulteriori strumenti conoscitivi? Se sì quali?

Ho già detto che secondo me **l'unico criterio oggettivo da riproporre è quello dell'anzianità** senza demerito. La Giustizia Amministrativa non lo ha mai abbandonata e non ha sofferto gli scandali che invece ha infangato la magistratura ordinaria.

*L'art. 2 co. 2 lett. b) della legge 2022 nr. 71 prevede che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli standard stabiliti con deliberazione del CSM e che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli standard, contenenti **i soli dati concernenti le criticità**, stabiliti con deliberazione del CSM.*

11) Come dovrebbero essere strutturati i modelli standard dei documenti organizzativi e quali dovrebbero essere le criticità rilevabili in sede di consiglio giudiziario?

Trattasi de iure condendo, mancano i decreti attuativi... che dire?.

12) Ritieni che dovrebbe essere prevista una sezione dedicata alle eventuali osservazioni dei magistrati dell'ufficio?

Si, ritengo che interloquire con i magistrati dell'ufficio aiuti per una sintesi migliorativa del sistema.

13) Nella procedura di approvazione dei documenti organizzativi sei favorevole ad istituire una integrazione istruttoria in caso di osservazioni presentate dai magistrati dell'ufficio, di cui poi la delibera consiliare dia atto motivando espressamente sul punto? in che termini dovrebbe essere svolta l'istruttoria?

Come sopra.

*L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 prevede che il Procuratore della Repubblica predispona, in conformità ai principi generali definiti dal CSM, il progetto organizzativo dell'ufficio.*

14) Dagli scandali che hanno gettato discredito sulla Magistratura è emerso che gli appetiti più accesi riguardassero, in particolar modo, il ruolo del Procuratore della Repubblica. Anche in ragione di quanto accaduto, quali principi ritieni sia necessario inserire nel progetto organizzativo?

Ritengo che la gerarchia istituita da Mastella nella Procura faccia gioco soprattutto al potere politico. Sarebbe ora di restituire anche ai magistrati inquirenti la parità e la distinzione tra loro solo per funzioni, come vuole la Costituzione.

15) Ritieni che tra le condizioni per l'approvazione di un progetto organizzativo debba esserci la previsione di un criterio generale automatico nell'assegnazione degli affari derogabile solo in circostanze eccezionali? In quali casi, e per quali ragioni, sarebbe legittimo derogare al criterio automatico?

Ritengo innanzi tutto che il progetto organizzativo debba essere approvato dal CSM e non dal Ministero. Occorre sottrarre la magistratura inquirente dalle grinfie della politica e dalla sua strumentalizzazione.

16) Nella formulazione del progetto organizzativo che ruolo dovrebbero assumere i magistrati dell'ufficio? Sul punto ritieni che le attuali circolari del CSM siano sufficienti o pensi sia necessario ampliare le modalità di partecipazione dei magistrati dell'ufficio?

Anche qui, ritengo che la cooperazione tra i magistrati componenti gli uffici aiuti una maggiore efficienza della giustizia.

*L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 che modifica il co. 7 dell'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, introduce la facoltà da parte del Ministro della giustizia di formulare osservazioni sui progetti organizzativi degli uffici.*

17) Sul punto ritieni che ricorrano le condizioni per sollevare un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale? Se sì, quali argomenti proporresti a sostegno?

Come ho detto, i progetti organizzativi delle Procure devono essere approvate dal CSM e non dal Ministero. Ammettere il contrario significherebbe confermare nei fatti la separazione delle carriere tra giudicanti e requirenti, con tutti i presupposti per un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale, poiché la Magistratura nel suo complesso è autonoma ed indipendente da ogni altro potere.

*Sempre l'art. 13 della legge 2022 nr. 71 che modifica il co. 7 dell'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, affida al CSM il compito di approvare il progetto organizzativo dell'ufficio di Procura.*

18) A tuo giudizio il nuovo progetto organizzativo e le relative modifiche dovrebbero ritenersi immediatamente vigenti oppure l'approvazione da parte del CSM dovrebbe essere considerata come condizione di efficacia?

Sono per la tendenziale esecutività immediata delle delibere che abbiano ricevuto parere favorevole unanime del C.G.

*L'art. 3 co.1 lett. a) della legge 2022 nr. 71, prevede di introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative alla valutazione di professionalità del magistrato, con l'attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione.*

19) La vicinanza territoriale di colui che valuta il magistrato e che esercita la professione forense nel distretto in cui il magistrato esercita la professione giudiziaria, può essere fonte di ambiguità, condizionamento e conflitto d'interesse. Quali regole proporrà in seno al Consiglio per neutralizzare le situazioni di possibile conflitto o condizionamento?

Io sono contraria all'accesso di avvocati e professori universitari *alle deliberazioni relative alla valutazione di professionalità del magistrato.*

**Ribadisco che la magistratura è indipendente ed autonoma** (artt 101 108 Costituzione) ed entrambe le condizioni si misurano soprattutto nella fase della valutazione di professionalità.

*L'art. 3 co. 1 lett. c) della legge 2022 nr. 71 prevede che nella valutazione di professionalità del magistrato, il giudizio positivo sia articolato, **secondo criteri predeterminati** e con esclusivo riferimento alle **capacità del magistrato di organizzare il suo lavoro**, nelle seguenti ulteriori valutazioni: "discreto", "buono" e "ottimo".*

20) Ribadisco che la valutazione di professionalità del magistrato non deve essere basata sul "merito" ma sull'"anzianità senza demerito".

Dobbiamo capire che la giustizia è un servizio e non un prodotto, i magistrati non lavorano ad una catena di montaggio, occorre garantire oltre che la quantità anche e soprattutto la qualità, che non può essere immolata per logiche imprenditoriali che mal si conciliano con la Giustizia intesa come principio e non come prodotto.

21) Le valutazioni “discreto”, “buono” e “ottimo” devono essere espresse dal capo dell’ufficio nel rapporto informativo oppure devono essere formulate *in via esclusiva* dal consiglio giudiziario? Quale soluzione proporrai in seno al Consiglio e per quali ragioni?

**Nel ribadire l’importanza dell’anzianità**, ritengo che il consiglio giudiziario garantisca un giudizio più liberale e trasparente.

*L’art. 3 co. 1 lett. g) della legge 2022 nr. 71 prevede che, ai fini della valutazione del parametro della capacità del magistrato, il consiglio giudiziario **acquisisca** le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di **gravi anomalie in relazione all’esito degli affari nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento**, nonché, in ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti relativi all’esito degli affari trattati dal magistrato in valutazione nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio.*

**Disapprovo e prendo le distanze da questa norma,**

Ricordiamo che l’evoluzione giurisprudenziale trae origine anche dalla difformità delle pronunce rispetto ai precedenti. Trattasi di una forma surrettizia per trasformare un sistema di civil law in un sistema di common law.

*L’art. 3 lett. h) n. 1) della legge 2022 nr. 71 prevede altresì l’istituzione del **fascicolo per la valutazione del magistrato**, contenente, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessaria per valutare il complesso dell’attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell’adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all’esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio.*

22) A tuo parere cosa si deve intendere per gravi anomalie? Quale parametro proporresti per l’individuazione delle gravi anomalie: un criterio qualitativo, quantitativo (indicando la percentuale) o misto? Potresti specificare i termini della soluzione proposta e come dovrebbe essere applicata al magistrato in valutazione?

Ho già risposto. E’ sbagliato proprio il parametro.

23) Nell’attuale sistema il reperimento dei provvedimenti a campione è rimesso esclusivamente al magistrato in valutazione che ha l’obbligo di allegazione, si tratta di una attività che porta via diverso tempo; con la riforma ci sarebbe una mole enorme di atti da dover produrre, molti dei quali neanche nella disponibilità del magistrato. Chi si occuperà di reperire i provvedimenti adottati da altri magistrati nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento? escludi che possa essere un compito dell’ufficio del magistrato in valutazione?

Non è cosa attuale.

*L’art. 3 lett. d) della legge 2022 nr. 71 stabilisce che ai fini della valutazione del parametro della laboriosità sia espressamente considerato il rispetto da parte del magistrato dei **programmi annuali di gestione dei procedimenti**, tuttavia il co. 1 lett. a) ultima parte dell’art. 14 ha posto il limite dei **carichi esigibili di lavoro** individuati dai competenti organi di autogoverno.*

24) Io ritengo che occorra anche qui fare riferimento **ad un criterio oggettivo** costituito dal carico esigibile unico nazionale, come strumento per redistribuire risorse umane e finanziarie tra gli uffici di tutto il territorio Nazionale evitando disparità di carichi di lavoro e di risorse che sono scandalose, ex art. 37 d.l. 98/2011, per attenuare i rischi di gerarchizzazione spinta.

25) C'è anche una questione legata alla non uniforme distribuzione delle risorse: alcuni uffici giudiziari sono più gravati rispetto ad altri, in che termini ritieni sia possibile dare una risposta?

Ho già risposto.

26) Ritieni sia necessario introdurre una procedura che contempli la partecipazione attiva dei magistrati dell'ufficio nella definizione dei programmi annuali di gestione oppure pensi che debba essere una prerogativa esclusiva del capo dell'ufficio?

Anche qui ribadisco l'importanza della cooperazione dei magistrati ma la risposta è data dal Carico Esigibile unico nazionale.

*L'art. 14 co. 5-bis della legge 2022 nr. 71 prevede che il capo dell'ufficio, al verificarsi di **gravi e reiterati ritardi** da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, ne accerta le cause e adotta ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento. E' previsto che il piano mirato di smaltimento debba essere trasmesso al consiglio giudiziario (o al Consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione) che può indicare interventi diversi da quelli adottati.*

27) Il CSM dovrà garantire il diritto di difesa come in ogni procedimento amministrativo avente natura pre-disciplinare.

*L'art. 11 della legge 2022 nr. 71 modifica l'art. 2 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 introducendo la lettera q-bis) che prevede come fonte di **illecito disciplinare l'omessa collaborazione del magistrato** nell'attuazione delle misure predisposte dal capo dell'ufficio per lo smaltimento dell'arretrato e la reiterazione delle condotte che hanno imposto l'adozione di tali misure **se attribuibili al magistrato**.*

28) A tuo giudizio quali sono gli estremi per cui si verrebbe a configurare una condotta di "omessa collaborazione" da parte del magistrato destinatario delle misure di smaltimento dell'arretrato?

#### **Ribadisco: Carico Unico Nazionale**

29) Ritieni sia necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in modo da restringere i margini di discrezionalità e rendere tassativa la fattispecie disciplinare? Se sì, qual è la tua interpretazione e quali modalità di attuazione proporrai in seno al Consiglio?

**Le fattispecie di incolpazione sono di stretta interpretazione ex lege. La norma è generica ed incostituzionale.**

30) A tuo parere per riscontrare l'omessa collaborazione del magistrato sarebbe necessario che il CSM preveda una procedura preliminare di messa in mora? Quali garanzie dovrebbero essere

attribuite al magistrato destinatario della misura e che ruolo dovrebbe assumere il consiglio giudiziario?

Come sub 29.

31) Ritieni sia opportuno prevedere delle circostanze oggettive/soggettive che escludano la responsabilità? Se sì quali?

Come sub 29.

*Sempre l'art. 11 della legge 2022 nr. 71 alla let. n) dell'art. 2 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 introduce un ulteriore illecito disciplinare integrato dalla **reiterata o grave inosservanza delle direttive adottate dagli organi competenti.***

32) Quali sono le direttive fonte di responsabilità disciplinare del magistrato? Quali sono gli organi competenti?

Come sub 29.

33) Per non scadere nell'arbitrio dovrebbe essere circoscritto in modo tassativo: l'oggetto, l'ambito di applicazione, la forma e la procedura di adozione delle direttive fonte di responsabilità disciplinare, ritieni sia necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in modo da evitare di pregiudicare lo statuto costituzionale del magistrato? Se sì, quale interpretazione proporrà e quali strumenti, anche procedurali, ti impegnerai a promuovere per arginare il verticismo degli uffici giudiziari?

Come sub 29.

*L'art. 2, comma 2, d.lgs. 109/2006, se da un lato afferma che l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare, **dall'altro fa salvo proprio quanto previsto anche dal comma 1 lettera n) così come modificato dall'art. 11 della legge 2022 nr. 71 che ha introdotto come illecito disciplinare la violazione delle direttive.***

34) Posto che la norma risulta avere dei margini di ambiguità, le direttive potranno riguardare soltanto aspetti relativi al servizio giudiziario e ai servizi organizzativi e informatici (cioè esclusivamente gli aspetti amministrativo-burocratici del servizio) oppure potrebbero concernere l'interpretazione di norme di diritto?

Come sub 29.

*Con particolare riguardo agli uffici di Procura, occorre richiamare poi l'art. 1, comma 2, d.lgs. 106/2006, secondo cui il Procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale.*

35) Ritieni che il Procuratore della Repubblica possa emanare direttive di carattere generale sulla interpretazione di norme di diritto, la cui violazione da parte del Sostituto procuratore potrebbe essere sanzionata ex art. 2, comma 1, lettera n), d.lgs. 109/2006? Oppure ritieni che il Procuratore della Repubblica, al fine di assicurare il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale,

possa adottare soltanto misure di carattere organizzativo, come pare desumersi anche dall'art. 1, comma 6, lettera a), d.lgs. 106/2006?

**Sono contraria alla gerarchizzazione spinta delle Procure di mastelliana introduzione e qui confermata e rinforzata.**

*L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 pone dei limiti molto stringenti al passaggio di funzioni, suscitando non poche questioni di coerenza di sistema.*

36) Qual è la tua opinione al riguardo e quale interpretazione proponi per conservare l'unità dell'ordine giudiziario?

**Sono contraria alla separazione delle carriere giudicante requirente. Quindi per me è tutto illegittimo** perché contrario al principio costituzionale che i magistrati si distinguono solo per funzioni.

*L'art. 25 della legge 2022 nr. 71 stabilisce che il CSM può assegnare alla segreteria un numero di componenti esterni non superiore a 18, selezionati da una commissione **formata da 2 magistrati di legittimità e da 3 professori ordinari in materie giuridiche individuati dal Comitato di presidenza e che almeno 1/3 dei posti della segreteria sia riservato a dirigenti amministrativi.***

*L'art. 27 prevede un sistema analogo per la selezione dei componenti esterni dell'ufficio studi e documentazione. Anche in questo caso la commissione esaminatrice è formata da **2 magistrati di legittimità e da 3 professori ordinari in materie giuridiche individuati dal Comitato di presidenza e almeno 1/3 dei posti è riservato a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 10 anni di esercizio.***

37) La prima criticità che si riscontra concerne la presenza maggioritaria della componente laica in entrambe le commissioni, il secondo aspetto problematico riguarda la presenza obbligatoria per almeno 1/3 di componenti estranei alla magistratura all'interno della segreteria del CSM e dell'ufficio studi. Il CSM dovrà stabilire i criteri di selezione dei membri delle commissioni esaminatrici e le regole per evitare conflitti d'interesse anche dei componenti estranei alla magistratura, ritieni sia una questione urgente e quali regole proponi per neutralizzare i conflitti d'interesse?

I togati sono in minoranza. Sarebbe stato preferibile e maggiormente trasparente, di avere segreteria e ufficio-studi composti da soli funzionari di carriera interni.